

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. FABIO GANCI**  
**AVV. WALTER MICELI**

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma  
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)  
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

**SI NOTIFICHI OGGI**  
**31.01.2023**

**ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - SEDE ROMA**

\*\*\*

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL RICORSO R. G. n. 8055/2022**

**CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per la sig.ra **IORETTI ELENA**, nata a Torino il 17.02.1987, C.F. FRTLNE87B57L219J, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 8055/22, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC *fabioganci@pecavvpa.it* del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC *waltermiceli@pecavvpa.it* del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC *fabioganci@pecavvpa.it*, *waltermiceli@pecavvpa.it*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona

del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*.

### **E NEI CONFRONTI DI**

- **Costagliola Luigi**, inserito nella graduatoria di merito della procedura concorsuale, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, relativamente alla classe di concorso A050 per la regione Piemonte
- tutti gli altri insegnanti che, per effetto dell'accoglimento del ricorso R. G. n. 8055/2022, sarebbero superati dalla ricorrente per punteggio e posizione nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, relativamente alla classe di concorso **A050** (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), per la regione Piemonte.

### **PER L'ANNULLAMENTO**

Della graduatoria di merito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A050 (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), per la regione Piemonte, approvate con il seguente provvedimento (anch'esso impugnato): decreto prot. m\_pi.AOODRPI.Registro-DecretiU.0018197.16-12-2022 pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 16 dicembre 2022.

\*\*\*

### **PREMESSE IN PUNTO DI FATTO**

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, **relativamente alla classe di concorso A050** (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), per la **regione Piemonte**.
2. La ricorrente **ha proposto il ricorso R. G. n. 8055/2022 per ottenere**

### **l'annullamento dei seguenti atti:**

- elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla **classe di concorso A050** (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*) per la **regione Piemonte**, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente;
  - esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 12 maggio 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;
  - questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 2;
  - griglia di correzione del quesito n. 2.
- 3. Dopo il deposito del ricorso introduttivo, le ammirazioni resistenti, con gli atti indicati in epigrafe, hanno pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale.**
- 4. La predetta graduatoria e il correlato provvedimento di approvazione, quali atti conclusivi del procedimento di selezione per cui è causa, sono affetti da invalidità derivata e devono essere conseguentemente annullati per i seguenti**

### **MOTIVI IN DIRITTO**

\*

- I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 2 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022 ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97  
DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

**DOMANDA 2**

L'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni  $\text{Ca}^{2+}$  è:

a	il RER	
b	l'apparato di Golgi	
*c	il REL	
d	il vacuolo	X

**Punteggio: 0,00**

Il quesito chiedeva al candidato di indicare l'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni  $\text{Ca}^{2+}$ .

La ricorrente ha indicato la risposta contrassegnata dalla lettera D ("IL VACUOLO"), mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito considerava corretta la risposta contrassegnata dalla lettera C ("IL REL").

La vasta letteratura scientifica allegata ([doc. 2](#) - Conn et al., 2011; Gilliam et al., 2011; Stael et al., 2012; Schönknecht, 2013; compresa la Figura 1 della pubblicazione Stael et al., 2012), tuttavia, descrivendo i canali per il rilascio di ioni Calcio in una cellula, evidenzia chiaramente che "il vacuolo centrale di una tipica cellula vegetale matura è il principale magazzino di ioni Calcio conosciuto" e che "la concentrazione di ioni Calcio liberi è all'incirca di tre ordini di grandezza superiore nel vacuolo rispetto al citosol".

A supporto della correttezza della risposta fornita dalla ricorrente, inoltre, si allega la dichiarazione della prof.ssa Elena Martino (doc. 3), docente di Botanica generale con Laboratorio per il Corso di Studi in Scienze Naturali dell'Università di Torino:

*«La risposta fornita dalla Dott.ssa Elena FIORETTI (CF: FRTLNE87B57L219J) alla DOMANDA #2 “L’organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni  $\text{Ca}^{2+}$  è” RISPOSTA DELLA CANDIDATA “d - il vacuolo” è corretta perché il vacuolo è il principale sito di accumulo di calcio nella cellula vegetale.*

*Il calcio svolge molteplici funzioni nella cellula, sia animale che vegetale, ed è fondamentale che venga mantenuto ad una concentrazione controllata a livello citoplasmatico, cioè a livello della matrice acquosa presente all’interno delle cellule degli organismi viventi. Quando nel citoplasma delle cellule il calcio supera la concentrazione soglia, esso si accumula all’interno di alcuni organelli cellulari. Tali organelli corrispondono al reticolo endoplasmatico liscio, sia nella cellula animale che in quella vegetale, inoltre, nella cellula vegetale, il calcio può essere stoccato anche a livello vacuolare ed in corrispondenza della parete cellulare e il vacuolo è il sito di stoccaggio principale nella cellula vegetale».*

\*\*\*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dunque, predisponendo un quesito con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (doc. 4) ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in “una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”.

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza

amministrativa ha da tempo chiarito che sono *“Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo”* (v. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011, e, nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021, secondo cui *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta”* e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui *“in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile”*.

\*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza “esatta”, mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza “non esatte”, e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e altre un *po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *"nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative"* (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591).

\*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *"ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (v. Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060 e, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999), sicché, in altre parole, "in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).*

\*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversia, appare evidente **come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.**

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario **assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.**

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Fioretti Elena di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n. 2), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

\*\*\*

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i suestesi motivi aggiunti, con conseguente ammissione **della ricorrente nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale** relativamente alla classe di concorso A050 (*Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche*), per la regione Piemonte, ed eventuale inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale per cui è causa con il punteggio della prova scritta rettificato così come indicato nei motivi del ricorso.

\*\*\*



**Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori**

**\*\*\***

**ISTANZA PER NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Considerata la numerosità dei candidati del concorso per cui è causa, si chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami.**

**\*\*\***

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

**\*\*\*\*\***

**Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).**

**Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.**

**\*\*\***

Roma, li 31.01.2023

*Salvis iuribus*

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

## **RELATA DI NOTIFICA**

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
3. **Costagliola Luigi**, domiciliato in **Torino nella Via Belgio, 71, CAP 10153**, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

## **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 2161/2023 del 08.02.2023, nel procedimento R.G. n. 8055/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8055/2022).